

COMUNE DI ROSSANO VENETO
PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria Convocazione 2^a Seduta pubblica

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA.

L'anno **duemiladiciassette** addì **VENTIQUATTRO** del mese di **APRILE** presso la sede municipale. Convocato dal Sindaco mediante lettere d'invito prot. n. 5599/2017 e **prot. n°5861/2017**, fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco **MARTINI Dott.ssa Morena** e l'assistenza del Segretario Comunale **SPAZIANI Dott. Francesco**. Fatto l'appello, risulta quanto segue:

	PRESENTI	ASSENTI
1. BATTAGLIN Helga	*	
2. BERTON Davide	*	
3. CAMPAGNOLO Giorgio	*	
4. GANASSIN Paola	*	
5. GOBBO Loris	*	
6. GUARISE Adriano	*	
7. MARCON Ezio	*	
8. MARINELLO Ugo	*	
9. MARTINI Morena	*	
10. TREVISAN Gilberto	*	

Presenti N. 10 Assenti N. /

E' presente in aula in qualità di **Assessore Esterno** il Sig. **ZONTA MARCO**

Il Sindaco, **MARTINI Dott.ssa Morena**, assume la presidenza.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA.

PRESO ATTO che il Decreto in materia di protezione dei dati personali, approvato con D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i., prevede che l'Amministrazione comunale approvi un regolamento che regola, disciplina ed organizza il trattamento dei dati personali, eseguito mediante gli impianti di videosorveglianza cittadina, attivati nell'ambito urbano del territorio comunale;

VISTA la bozza di "*Regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza*" predisposto dall'Ufficio Polizia locale;

CONSIDERATO che la bozza di regolamento sopra richiamata è stata redatta tenendo conto sia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i., che delle indicazioni formulate dall'Autorità Garante della protezione dei dati personali;

RITENUTO di procedere con l'approvazione del citato Regolamento per consentire la piena operatività del sistema di videosorveglianza predisposto dal Comune;

VISTO l'art. 42 del D.lgs. 267/00;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il "*Regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza*" che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (all.A);

2. di procedere alle prescritte pubblicazioni e di demandare al Sindaco pro tempore e ai Responsabili di Servizio gli adempimenti di rispettiva competenza, al fine di dare esecuzione al presente atto deliberativo.

Sulla sujestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000:

❖ **VISTO**, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESP. SERVIZIO
Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Spaziani

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 24.04.2017

INDICE

ART. 1 – OGGETTO E NORME DI RIFERIMENTO.....	3
ART. 2 – FINALITA’.....	3
ART. 3 – DEFINIZIONI.....	4
ART. 4 – ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO.....	4
ART. 5 – SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	5
ART. 6 – ANALISI DI PROGETTO SECONDO IL PROVVEDIMENTO DEL GARANTE.....	7
ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITA’ ISTITUZIONALI DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	7
ART. 8 – FUNZIONALITA’ AGGIUNTIVE.....	8
ART. 9 – RESPONSABILE.....	8
ART. 10 – PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE AI LOCALI DELLE SEDE MUNICIPALE.....	9
ART. 11 – NOMINA DEGLI INCARICATI ALLA GESTIONE DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	9
ART. 12 – ACCESSO AI SISTEMI E PAROLE CHIAVE.....	10
ART. 13 – MODALITA’ DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE E REQUISITI DEI DATI PERSONALI.....	10
ART. 14 – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI.....	10
ART. 15 – INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA.....	11
ART. 16 – DIRITTI DELL’INTERESSATO.....	11
ART. 17 – MODALITA’ DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI.....	11
ART. 18 – CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	12
ART. 19 – PROCEDURA PER L’ACCESSO ALLE IMMAGINI.....	12
ART. 20 – COMUNICAZIONE DEI DATI.....	13
ART. 21– LA VIDEOSORVEGLIANZA DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI.....	13
ART. 22– NORMA DI RINVIO.....	13
ART. 23 – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE.....	13
ART. 24 – LIMITI ALLA UTILIZZABILITA’ DI DATI PERSONALI.....	13
ART. 25 – DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.....	13
ART. 26 – ABROGAZIONI.....	13
ART. 27 – ENTRATA IN VIGORE.....	13

Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante il sistema di videosorveglianza del Comune di Rossano Veneto, per perseguire i propri fini istituzionali, gestito ed utilizzato dall'Ufficio LLPP/Manutenzione/Ecologia comunale e/o dall'Ufficio di Polizia Locale, e ne regola l'utilizzo e la gestione.
2. Il regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un sistema di videosorveglianza comunale collegato all'Ufficio LLPP/Manutenzione/Ecologia comunale e/o dall'Ufficio di Polizia Locale, e che potrà essere collegato anche alle centrali operative delle forze di Polizia dello Stato (Questura, Commissariato, Carabinieri, Guardia di Finanza), si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
Il regolamento garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
3. L'uso dell'impianto di videosorveglianza è limitato allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie del Comune e degli altri soggetti che potranno essere collegati ed è fondato sui principi di liceità, di necessità e di proporzionalità di cui al Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali.
4. Presso l'Ufficio LLPP/Manutenzione/Ecologia comunale e/o dall'Ufficio di Polizia Locale, e delle Forze di Polizia dello Stato qualora si collegassero, sono posizionati monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.
5. Il presente Regolamento determina le modalità di esercizio degli impianti di videosorveglianza nel rispetto del Decreto Legislativo N. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e tiene conto delle disposizioni contenute nei codici di deontologia promossi dal Garante per la protezione dei dati personali tra cui, in particolare:
 - Provvedimento a carattere generale 29/11/2000: Videosorveglianza - Il decalogo delle regole per non violare la privacy;
 - Provvedimento a carattere generale 29/04/2004: Videosorveglianza - Provvedimento generale;
 - Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.

2 – Finalità

1. L'attività di videosorveglianza è finalizzata allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Comune di Rossano Veneto, con particolare riferimento a quelle dell'Ufficio di Polizia Locale e dell'Ufficio Ecologia, e non ha ad oggetto il trattamento di dati sensibili, non potendosi tuttavia escludere che le registrazioni effettuate siano idonee a far risalire a informazioni di cui all'art. 22 del Codice in materia di protezione dei dati personali.
2. Nel rispetto dei principi generali di liceità, necessità, proporzionalità e finalità indicati dal Provvedimento a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali del 29/4/2004, gli impianti di videosorveglianza assolvono alle seguenti finalità specifiche:
 - attivare misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
 - tutela del patrimonio comunale da atti vandalici, danneggiamenti e furti;
 - vigilare sul pubblico traffico per consentire l'immediata adozione di idonee contromisure;
 - monitorare il traffico nei punti nevralgici e/o soggetti ad incidenti stradali;
 - monitorare i flussi in caso di manifestazioni sportive e di spettacolo nelle aree predestinate;
 - tutelare gli immobili ed i beni pubblici;
 - rilevazione di illeciti a norme di legge o regolamenti di competenza specifica della polizia locale e dell'Ufficio Ecologia, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente (abbandono di rifiuti/sostanze anche pericolosi/e o l'uso non conforme dei contenitori delle "eco piazzole" ecc.);
 - attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
3. Le immagini registrate sono messe a disposizione gratuitamente ed esclusivamente dell'Autorità Giudiziaria e delle forze dell'Ordine nei tempi, termini e con le modalità del presente regolamento, per i fini istituzionali di tali organi.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a. per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso l'Ufficio LLPP/Manutenzione/Ecologia comunale e/o l'Ufficio di Polizia Locale e/o presso le centrali operative di altri Enti o Istituzioni qualora vengano stipulate apposite convenzioni per il collegamento e l'utilizzo del sistema di videosorveglianza, raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;

- b. per "trattamento", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c. per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso gli impianti di videosorveglianza;
- d. per "titolare", l'Ente Comune di Rossano Veneto, nella persona del Sindaco cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza; potranno essere individuati altri Titolari del trattamento dei dati qualora vengano stipulate convenzioni per il collegamento e l'utilizzo del sistema di videosorveglianza con altri Enti o Istituzioni nel rispetto delle finalità del presente Regolamento.
- e. per "responsabile/i", la/e persona/e fisica/he (anche esterne) preposta/e dal titolare al trattamento di dati personali;
- f. per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g. per "interessato" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
- h. per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i. per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j. per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k. per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 4 – Analisi e gestione del rischio

4.1 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

L'Amministrazione del Comune di Rossano Veneto, nell'interesse dei suoi abitanti, a fronte di eventi accaduti e potenzialmente perpetrabili intende attivare misure idonee per la tutela di immobili e beni del Comune dai seguenti rischi:

1. Furti.
2. Atti vandalici.
3. Danneggiamenti.

Si intende inoltre:

- attivare misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
- tutela del patrimonio comunale da atti vandalici, danneggiamenti e furti;
- vigilare sul pubblico traffico per consentire l'immediata adozione di idonee contromisure;
- monitorare il traffico nei punti nevralgici e/o soggetti ad incidenti stradali;
- monitorare i flussi in caso di manifestazioni sportive e di spettacolo nelle aree predestinate;
- tutelare gli immobili ed i beni pubblici;
- rilevazione di illeciti a norme di legge o regolamenti di competenza specifica della polizia locale e dell'Ufficio Ecologia, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente (abbandono di rifiuti/sostanze anche pericolosi/e o l'uso non conforme dei contenitori delle "eco piazzole" ecc.);
- attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;

4.2 OBIETTIVI DI PROTEZIONE E CONTROLLO

Le aree individuate per la tutela del patrimonio dell'ente e/o il controllo vengono espressamente individuate con atto della Giunta Comunale e successivamente potranno essere eventualmente ampliate, secondo gli sviluppi futuri del sistema, mediante approvazione di apposite deliberazioni sempre ad opera della Giunta Comunale. Eventuali telecamere "mobili" saranno posizionate dagli operatori appartenenti alla Polizia Locale e/o all'Ufficio LLPP/Manutenzione/Ecologia per finalità connesse al servizio ed al presente Regolamento.

4.3 MEZZI DISPONIBILI ED UTILIZZABILI

Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati nel punto 4.1 l'Amministrazione ha valutato varie soluzioni tra cui le uniche applicabili sono:-

- A. Piantonamento con agenti della polizia locale;
- B. Piantonamento con guardie particolari giurate;
- C. Videosorveglianza.

La soluzione A non è possibile per l'esiguo numero di Agenti in forza e l'impossibilità economica ad assumerne altri.

La soluzione B ha un costo non sostenibile dall'Ente considerate le difficoltà di bilancio.
La soluzione C è stata valutata una misura idonea ed applicabile nel raggiungere gli obiettivi prefissati.

4.4 STRATEGIA DI DIFESA, CONTROLLO ED INTERVENTO

Il sistema di videosorveglianza è in grado di registrare le immagini relative all'obiettivo individuato 24 ore su 24. La presenza e la funzione del sistema di videosorveglianza dovranno essere, tra gli altri scopi enunciati, finalizzate allo scopo di deterrente nei confronti dei malintenzionati. In caso di riscontro di reato le immagini registrate dovranno essere idonee a poter essere utilizzate dall'Autorità Giudiziaria o di Polizia per l'attività investigativa.

Art. 5 – Sistema di Videosorveglianza

5.1 DESCRIZIONE GENERALE

Il sistema di videosorveglianza è costituito da:-

- A. Sistema di ripresa costituito da telecamere digitali in rete le cui caratteristiche si diversificano in funzione della finalità e del luogo di installazione. Si precisa che il sistema è composto da telecamere e che il puntamento degli obiettivi tenderà a non interessare proprietà private.
- B. Sistema di gestione. L'impianto verrà dotato di un sistema centralizzato, basato su tecnologia IP, di registrazione su supporto magnetico delle immagini per consentire la memorizzazione sicura delle riprese effettuate da tutti i presidi di videosorveglianza. I server funzioneranno da archivio per i flussi video provenienti dalle unità di ripresa esistenti. Il server gestirà il "Network video recorder and management software" e l'archiviazione delle immagini. Il sistema prevederà la possibilità di visualizzare i punti di ripresa presso l'apposita postazione client dislocata nell'Ufficio LLPP/Manutenzione/Ecologia e/o nell'Ufficio di Polizia Locale e/o nelle centrali operative delle Forze di Polizia dello Stato qualora si collegassero.

Il sistema sarà composto da un'infrastruttura di comunicazione basata su cablaggio strutturato in rame e ponti radio wireless; lo scambio delle informazioni avviene mediante protocollo IP. Ad essa verranno connesse le telecamere IP, le cui immagini sono veicolate alla sala di controllo posta presso l'Ufficio LLPP/Manutenzioni/Ecologia e/o l'Ufficio di Polizia Locale. Il sistema sarà a circuito chiuso (mediante tecnologia VLAN) per quanto riguarda la rete cablata e protetto da password alfanumerica per quanto riguarda la rete wifi; i relativi elaboratori non saranno interconnessi con altri sistemi logici, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche.

Il sistema viene gestito unicamente da una sala di controllo ubicata presso l'Ufficio LLPP/Manutenzioni/Ecologia e/o l'Ufficio di Polizia Locale.

5.2 MISURE DI SICUREZZA E SICUREZZA DEI DATI

Al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito sono attuate le seguenti misure:-

1. Protezione elettrica: il server di registrazione è alimentato da gruppo di continuità che lo protegge da transitori elettrici e in caso di mancanza di alimentazione garantiscono il corretto shut down.
2. Protezione fisica: il server è inserito all'interno di un armadio chiuso a chiave. Le chiavi sono custodite dal responsabile e dagli incaricati del trattamento. L'armadio è ubicato all'interno di un locale la cui porta di accesso è chiusa a chiave in dotazione al personale incaricato dell'Ufficio LLPP/Manutenzione/Ecologia e/o di Polizia Locale.
3. Protezione logica: qualsiasi accesso al server o al client è vincolato al riconoscimento delle credenziali costituite da user e password.
4. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
5. Vanno comunque assicurate le misure, cosiddette minime, obbligatorie anche dal punto di vista penalistico di cui al capo II del codice della privacy ed all'art. 58 comma 3 del codice della privacy.
6. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso il Municipio di Rossano Veneto, in un luogo appositamente dedicato e/o presso le centrali operative di altri Enti o Istituzioni qualora vengano stipulate apposite convenzioni per il collegamento e l'utilizzo del sistema di videosorveglianza nel rispetto delle finalità del presente Regolamento.
7. L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.
8. Qualora si renda necessario il trattamento dei dati, esclusivamente per le finalità indicate all'articolo 2, esso deve avvenire conformemente ai principi di liceità, di necessità, di proporzionalità e di finalità indicati nel Provvedimento del Garante dei dati personali del 29 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni.
9. I dati personali oggetto del trattamento devono essere custoditi e controllati nel rispetto di quanto disposto dall'art. 31 del Codice in materia di protezione dei dati personali.
10. I dati devono essere raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità dichiarate e successivamente trattati. Il sistema informativo non può utilizzare già in origine dati relativi a persone identificabili quando non sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità dichiarate.
11. Date le finalità perseguite con l'installazione del sistema di videosorveglianza tutte le aree pubbliche e/o aperte all'uso pubblico, sulle quali si applica in particolare la normativa concernente la circolazione stradale, nonché tutte le aree di proprietà comunale, possono essere video sorvegliate.
12. I dati eventualmente estrapolati ed esclusi dalla cancellazione automatica devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

5.3 DURATA DELLA CONSERVAZIONE

1. Di regola i dati relativi alle registrazioni delle immagini non devono subire alcun trattamento ed essere cancellati automaticamente e definitivamente, senza alcuna possibilità di recupero degli stessi, trascorso un periodo di tempo prefissato.
2. La registrazione delle immagini deve essere conservata dal sistema per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali esse sono state raccolte o successivamente trattate. Nel rispetto delle finalità dichiarate il termine di conservazione delle immagini può eccedere le ventiquattro ore se in tale termine di tempo non sia possibile verificare sul territorio l'esistenza di situazioni oggettive (danneggiamento, incidente stradale, ecc.) che possano essere risolte esclusivamente con il ricorso alla visura delle immagini registrate.
3. Il termine di conservazione delle immagini può inoltre essere prolungato per aderire a specifica richiesta investigativa dell'Autorità giudiziaria o delle Forze dell'Ordine.
4. In ogni caso il termine di conservazione non può superare i sette giorni.

Art. 6 – Analisi di progetto secondo il provvedimento del garante

6.1 PRINCIPIO DI LICEITA'

E' soddisfatta la liceità del ricorso alla videosorveglianza in riferimento alle norme di diritto interno applicabili ed a quelle relative al diritto all'immagine ed alla tutela del domicilio. L'Amministrazione si atterrà alle norme di cui all'art. 1.

6.2 PRINCIPIO DI NECESSITA'

E' osservato il principio di necessità come evidenziato dall'analisi del rischio e dalla descrizione del sistema di videosorveglianza. Si esclude ogni uso superfluo dello strumento.

6.3 PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'

Si è ricorsi alla videosorveglianza dopo aver valutato altre forme di tutela che, da una attenta analisi, sono risultate inadeguate. Le riprese saranno oscurate nelle aree riguardanti proprietà privata. Il sistema adottato è nel suo complesso proporzionato agli scopi perseguiti.

6.4 PRINCIPIO DI FINALITA'

Gli scopi perseguiti con l'installazione e gestione del sistema di videosorveglianza sono i seguenti:-

1. Tutela del patrimonio dell'ente.
2. Controllo del traffico.
3. Controllo dei flussi in caso di manifestazioni e/o di spettacolo.
4. Strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale.

6.5 AUTORIZZAZIONE

Il tipo di trattamento dati effettuato non rientra nei casi che prevedono l'autorizzazione del Garante.

6.6 NOTIFICAZIONE

I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito la normativa prevede che non vadano comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardino immagini conservate temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza pubblica o di tutela delle persone e del patrimonio.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza, i cui monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere sono posizionati presso la sede municipale in un luogo appositamente dedicato, e che potranno essere collegati anche alle centrali operative delle Forze di Polizia dello Stato.
2. Le finalità del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Rossano Veneto, dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali, sono:
 - l'attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
 - la ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di furti, atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle Forze di Polizia a tutela del patrimonio pubblico;
 - la vigilanza sul pubblico traffico per consentire l'immediata adozione di idonee contromisure;
 - l'attivazione di misure di prevenzione contro l'abbandono di rifiuti anche pericolosi o l'uso non conforme dei contenitori delle isole ecologiche;
 - monitorare il traffico nei punti nevralgici e/o soggetti ad incidenti stradali;
 - monitorare i flussi in caso di manifestazioni sportive e di spettacolo nelle aree predestinate;
 - tutela di immobili e beni pubblici;
 - l'attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
3. La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che le forze dell'Ordine svolgono quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si persegue l'intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di

interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.

4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area videosorvegliata.
 5. Il sistema di videosorveglianza prevede una ripresa statica dei luoghi e non rileva automaticamente percorsi o caratteristiche fisionomiche (tipo riconoscimento facciale) od altri dati che consentano l'individuazione di persone definite.
 6. E' eventualmente previsto l'uso della mobilità della telecamera, quando possibile, da parte di un operatore solo nei seguenti casi:
 - per il controllo e la registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo iniziale di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo per lo spostamento dei soggetti interessati;
 - in caso di comunicazione/segnalazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo, da verificarsi immediatamente;
 - nel supporto logistico ad operazioni condotte con personale sul luogo.
- Le inquadrature devono essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione per esigenze inerenti le finalità dichiarate.
7. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.
 8. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di "privacy" con un'apposita regolamentazione.
 9. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
 10. Nel caso in cui il sistema di videosorveglianza venga utilizzato, attraverso accordi, oltre che dall'Ufficio LLPP/Manutenzione/Ecologia e dall'Ufficio di Polizia Locale, anche dalle forze di Polizia dello Stato, si costituirà un gruppo ristretto di delegati dai Responsabili, che avrà il compito di gestire l'uso del sistema di videosorveglianza secondo le esigenze del momento e con modalità comunicative orientate alla tempestività e alla collaborazione.

Art. 8 Funzionalità aggiuntive

1. Per le finalità dichiarate il sistema di videosorveglianza può essere dotato di allarmi connessi a particolari eventualità quali, a titolo di esempio:
 - allarme collegato a situazioni di blocco del traffico e/o incidenti stradali;
 - allarme collegato alla presenza di veicoli in transito in situazioni di pericolo per la circolazione;
 - allarme collegato al superamento del livello di guardia dei corsi d'acqua.
2. Per fini di protezione civile le telecamere possono essere dotate di altoparlante in grado di dare avvisi finalizzati alla sicurezza della popolazione.
3. Eventuali altre funzionalità aggiuntive possono essere inserite nel sistema soltanto se corrispondenti a reali necessità connesse alle finalità dichiarate o richieste dell'Autorità Giudiziaria e delle Forze dell'Ordine per i loro fini istituzionali.

Art. 9 – Responsabile

1. Il Responsabile dell'Ufficio LLPP/Manutenzione/Ecologia comunale (o altro addetto appartenente a quest'ultimo Ufficio) e/o il Responsabile della Polizia Locale in servizio (ovvero il Comandante, o altro addetto alla Polizia locale) sono individuati, previa nomina da effettuare con atto del Sindaco, quali Responsabili del trattamento dei dati personali rilevati secondo il presente Regolamento. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
2. Per altri Enti o Istituzioni il/i Responsabile/i dovrà/nno essere individuato/i nelle apposite convenzioni da stipulare.
3. Il/I Responsabile/i ha/nno l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento.
3. Il/I Responsabile/i procede/ono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al/i Responsabile/i devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli incaricati del materiale trattamento, nominati dal Sindaco, di concerto con il/i Responsabile/i, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del/i Responsabile/i.
6. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al Responsabile del trattamento dei dati, al suo delegato, agli incaricati preposti o con funzioni di polizia giudiziaria, ed al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, quest'ultimo sempre previa autorizzazione del Responsabile.
7. Il/I Responsabile/i del trattamento dei dati impartisce/ono idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.
8. Gli incaricati sono sottoposti ad iniziative periodiche di formazione sui doveri, sulle garanzie e sulle responsabilità, sia all'atto dell'introduzione del sistema di videosorveglianza, sia in sede di modifiche delle modalità di utilizzo.

9. Il/I Responsabile/i custodisce/ono le chiavi per l'accesso ai locali preposti alla videosorveglianza, le chiavi degli armadi per la conservazione dei cd o altri supporti informatici, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 10 – Persone autorizzate ad accedere ai locali della sede municipale

1. L'accesso ai locali della sede municipale dove sono custoditi i dati oggetto del presente regolamento è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio dell'Ufficio LLPP/Manutenzione/Ecologia comunale e dell'Ufficio di Polizia Locale autorizzato dal/i Responsabile/i e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi commi.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal/i Responsabile/i.
3. Possono essere autorizzati all'accesso ai locali della sede municipale solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Responsabile.
4. Il/I Responsabile/i del trattamento dei dati impartisce/ono idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni e/o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente articolo, autorizzati ad accedere ai locali, devono rispettare le istruzioni ricevute e limitarsi ad una corretta assunzione di dati pertinenti alle proprie funzioni, evitando di raccogliere dati eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.
6. L'accesso alle sale operative delle forze di Polizia dello Stato qualora collegate al sistema di videosorveglianza, è consentito solo ai soggetti individuati ed autorizzati dai rispettivi Responsabili.
7. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 11 – Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Gli incaricati vengono designati e nominati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli addetti dell'Ufficio LLPP/Manutenzione/Ecologia comunale e della Polizia Locale.
2. Il/I Responsabile/i individuano, a loro volta, con atto scritto, i soggetti incaricati del trattamento dei dati selezionandoli tra il personale che, per esperienza, funzione, stato di servizio e specifiche attitudini, offrono le migliori garanzie di affidabilità e riservatezza nell'espletamento del servizio. Analogamente faranno i Responsabili di altri Enti e Istituzioni eventualmente convenzionati per il collegamento e l'utilizzo del sistema di videosorveglianza.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli addetti dell'Ufficio LLPP/Manutenzione/Ecologia comunale e/o dell'Ufficio Polizia Locale.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

Art. 12 – Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al/i Responsabile/i e agli incaricati con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
2. Gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso e mantenere tracciati gli accessi per la durata di anni uno.

Art. 13 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità del presente Regolamento;
 - trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione;
 - trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico con modalità rivolte a salvaguardare l'anonimato anche successivamente alla fase della raccolta, atteso che tali immagini registrate potrebbero contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, il quale sarà inizialmente costituito da alcune telecamere "fisse" posizionate in punti nevralgici espressamente individuati con atto della Giunta Comunale e successivamente potrà essere eventualmente ampliato, secondo gli sviluppi futuri del sistema, mediante approvazione di apposite deliberazioni sempre ad opera della Giunta Comunale. Eventuali telecamere "mobili" saranno posizionate dagli operatori appartenenti alla Polizia Locale e all'Ufficio LLPP/Manutenzione/Ecologia per finalità connesse al servizio ed al presente Regolamento.
3. Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video diurne/notturne in bianco-nero e/o a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale.
4. Il Titolare/Responsabile/incaricato del trattamento dei dati personali non potrà effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo ubicata presso l'Ufficio

LLPP/Manutenzione/Ecologia comunale e/o l'Ufficio di Polizia Locale. In questa/e sede/i le immagini saranno registrate su supporto magnetico da un sistema appositamente predisposto e visualizzate su monitor. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento, nell'ambito delle finalità previste. Le telecamere devono presentare le caratteristiche descritte in un'apposta relazione rilasciata dalle ditte installatrici, e tale materiale va conservato agli atti dal Titolare. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a sette giorni presso gli uffici preposti, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti e con le modalità stabilite, ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

5. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite i videoregistratori digitali, in condizioni di normale funzionamento, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate in un tempo inferiore a quello citato, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.

Art. 14 – Obblighi degli operatori

1. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accade nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità e a seguito di regolare autorizzazione del Responsabile preposto.
3. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 15 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Rossano Veneto, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, affigge nei casi previsti una adeguata segnaletica su cui devono essere riportate le informazioni previste dall'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003).
2. Il Comune di Rossano Veneto comunica alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, gli incrementi dimensionali del sistema e la eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di comunicazione idonei.

Art. 16 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al "Codice in materia di protezione dei dati personali", in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. L'eventuale richiesta scritta, debitamente motivata, di accesso a dati conservati (nel limite del tempo di conservazione impostato) dovrà riguardare solo quelli attinenti alla persona istante identificabile (saranno usati sistemi appropriati per rendere non identificabili altre persone). A tal fine la verifica dell'identità del richiedente deve avvenire mediante allegazione di un documento di riconoscimento. Per ciascuna richiesta ove non risultino dati dell'interessato, l'Ente si riserva di esigere un contributo spese pari ai costi effettivamente sopportati. Compatibilmente con le esigenze di servizio dell'Ufficio, i dati conservati e opportunamente trattati saranno consegnati entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.
5. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 17 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per le finalità del presente Regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati; c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito; e) trattati, con riferimento alla finalità di cui al presente Regolamento, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso garantirlo successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale. Nel caso previsto dal D.Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni, le immagini raccolte con gli impianti all'uopo omologati saranno trattate per le finalità di accertamento di violazioni con le modalità e nei termini previsti dalle normative di riferimento.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere (fisse e mobili) dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio del Comune di Rossano Veneto. Sui veicoli della Polizia Locale, può essere installato e funzionante un sistema

di rilievo video-fotografico con visione istantanea delle immagini in ausilio delle operazioni di pattugliamento del territorio nel rispetto delle finalità e con le modalità di cui al presente Regolamento.

3. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
4. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
5. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.
6. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.
7. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
8. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
 - al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento;
 - ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
 - all'Amministratore di Sistema del Comune di Rossano Veneto e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - all'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
9. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
10. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi all'interessato, salvi casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Responsabile.
11. I segnali video delle unità di ripresa sono inviati ai locali designati del Comune di Rossano Veneto e potranno essere inviati alle centrali operative delle Forze di Polizia nel caso di convenzione per collegamento e l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza.

Art. 18 – Cessazione dell'attività di videosorveglianza

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, il Comune di Rossano Veneto effettuerà la notificazione al Garante ai sensi della vigente normativa.
2. A seguito di ciò i dati raccolti dovranno essere distrutti o conservati per fini esclusivamente istituzionali.
3. La cessione dei dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge.

Art. 19 – Procedura per l'accesso alle immagini

1. Per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al Titolare e/o Responsabile, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti al e finalità del trattamento.
2. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.
3. Il Responsabile del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
4. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro quindici giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.
5. La Giunta Comunale quantificherà, mediante l'adozione di una propria deliberazione, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica.

Art. 20 – Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune di Rossano Veneto a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'Autorità Giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di

reati.

Art. 21 – La Videosorveglianza da parte di soggetti privati

1. Si possono installare telecamere **senza il consenso** degli interessati, sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante, quando chi intende rilevare le immagini **deve perseguire un interesse legittimo a fini di tutela di persone e beni** rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro, ecc..

Art. 22 – Norma di rinvio

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti all'adozione del presente Regolamento, con particolare riferimento all'individuazione, modifica o integrazione dell'elenco dei siti di ripresa, sia permanenti che temporanei, all'eventuale fissazione degli orari delle registrazioni, nonché alla definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.
2. Le norme del presente regolamento saranno adeguate alle modifiche normative che dovessero intervenire in materia.
3. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

Art. 23– Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla Legge, di sanzioni amministrative o penali.

Art. 24 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'articolo 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Art. 25 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'articolo 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Art. 26 – Abrogazioni

1. Abrogazioni Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni, ordinanze e norme regolamentari del Comune di Rossano Veneto in contrasto con le disposizioni in esso contenute, rimangono, invece, in vigore tutte quelle disposizioni compatibili, che possono trovare applicazione in casi o fattispecie non disciplinati dal presente Regolamento.

Art. 27 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Il Sindaco Morena Martini introduce il punto in esame chiarendo alcuni aspetti regolamentari sulla competenza delle Commissioni consiliari quindi, cede la parola all'Ispettore di polizia locale Cristian Rocchi per l'illustrazione del regolamento in esame.

L'Ispettore Cristian Rocchi illustra la proposta in esame analizzando puntualmente i criteri fissati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e il contemperamento con le esigenze di sicurezza e di controllo del territorio. Egli sottolinea la necessità di integrare il presidio del territorio comunale effettuato con gli agenti, con l'utilizzo delle tecnologie mirate all'acquisizione di informazioni nel rispetto della sfera più personale dei cittadini. Rocchi conclude la disamina illustrando le prospettive di condivisione delle informazioni con le altre forze dell'ordine operanti sul territorio.

Interviene l'Assessore Davide Berton sottolineando gli investimenti e gli sforzi compiuti dall'Amministrazione per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza da incrementare progressivamente.

Il Consigliere Gilberto Trevisan preannuncia la propria astensione per le ragioni specificate ad inizio seduta.

Il Consigliere Ezio Marcon annuncia il proprio voto favorevole.

Il Sindaco pone in votazione la suesposta proposta di deliberazione, che viene **approvata con voti Favorevoli n. 9**, Astenuti n. 1 (Consigliere Gilberto Trevisan), Contrari n. 0 legalmente espressi da n. 10 Consiglieri presenti e votanti.

La presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.lgs. 267/2000 con voti Favorevoli n. 9, Astenuti n. 1 (Consigliere Gilberto Trevisan), Contrari n. 0 legalmente espressi da n. 10 Consiglieri presenti e votanti ritenuta la necessità di dare immediata esecuzione al provvedimento.

(Il dibattito integralmente registrato in formato audio - digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, è parte integrante dell'atto, anche se non materialmente allegato e liberamente consultabile sul web ai seguenti link, dal quale si potrà consultare anche la trascrizione integrale della seduta).

<https://www.youtube.com/channel/UC9jR-maZnBDdFtf6z67IKKg>

<http://www.comune.rossano.vi.it/notizie-avvisi/notizie.html>

Letto il presente verbale viene sottoscritto a sensi dell'art. 43 comma 6 del vigente Statuto.

IL PRESIDENTE
F.TO MARTINI Dott.ssa Morena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO SPAZIANI Dott. Francesco

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 d.Lgs. 267/2000)

Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno **01/06/2017** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Lì **01/06/2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO SPAZIANI Dott. Francesco

=====

Si certifica che la presente deliberazione, è **DIVENUTA ESECUTIVA** il per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....

=====